



CITTÀ DI TREIA

(Provincia di Macerata)

Ufficio del Sindaco

ORDINANZA N. 35 DEL 29-07-2020

Reg. generale n. 99 del 29-07-2020

Oggetto: MISURE DI CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID- 19:MISURE ORGANIZZATIVE PER LA FIERA DI MADONNA DEL PONTE IN SVOLGIMENTO NELLA FRAZIONE DI PASSO DI TREIA IL 6 SETTEMBRE 2020.D.P.C.M.14 LUGLIO 2020.
--

Visti:

- Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 giugno 2020 contenente "ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020,n.19 contenente "misure per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid -19";
- Il Decreto del Consiglio dei Ministri del 14 luglio 2020 , in particolare l'art.1 " misure di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale " che prevede la proroga espressa al 31 luglio 2020 delle misure emergenziali di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 giugno 2020;
- D.L. 23 febbraio 2020, n. 6 *“Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”*, convertito in Legge 5 marzo 2020, n. 13, con particolare riferimento all'articolo 1, comma 2, lettera k), che contempla la possibilità di chiusura o limitazione dell'attività degli uffici pubblici, degli esercenti attività di pubblica utilità e servizi pubblici essenziali;
- D.P.C.M. 23 febbraio 2020 *“Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”*;
- D.P.C.M. 25 febbraio 2020 *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”*;
- D.P.C.M. 01 marzo 2020 *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”*;
- D.L. 2 marzo 2020, n. 9 recante *“Misure urgenti di sostegno per le famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID 19”*;
- D.P.C.M. 4 marzo 2020 *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”*;
- D.P.C.M. 8 marzo 2020 *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”*;
- D.P.C.M. 9 marzo 2020 *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza*

- *epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*";
- D.P.C.M. 11 marzo 2020 *"Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale"*;
- D.L. 17 marzo 2020, n. 18 recante *"Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per le famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da CORONAVIRUS – 19"*, convertito, con modificazioni, in Legge 24 aprile 2020, n. 27;
- Ordinanza del Ministero della salute del 20 marzo 2020, recante *"Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili all'intero territorio nazionale"*;
- D.P.C.M. 22 marzo 2020 *"Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale"*;
- D.L. 25 marzo 2020, n. 19 *"Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19"*;
- D.P.C.M. 01 aprile 2020 *"Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale"*;
- D.P.C.M. 10 aprile 2020 *"Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale"*;
- D.P.C.M. 26 aprile 2020 *"Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale"*;
- D.L. 16 maggio 2020, n. 33 *"Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19"*, recante ulteriori *"Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19"*, in cui, all'articolo 1, comma 14, si dispone che le attività economiche, produttive e sociali debbano svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali, trovando applicazione i protocolli o le linee guida adottati a livello nazionale solo in assenza di quelli regionali;
- D.P.C.M. 17 maggio 2020 *"Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19"*;
- D.P.C.M. 14 luglio 2020 contenenti *"ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020 n.19 " per fronteggiare l'emergenza epidemiologica;*
- D.L. 19 maggio 2020, n. 34 *"Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID 19"*;
- LEGGE REGIONALE 10 novembre 2009, n. 27, *"Testo unico in materia di commercio"*;
- REGOLAMENTO REGIONALE 4 dicembre 2015, n. 8 *"Disciplina delle attività di commercio su aree pubbliche, in attuazione del Titolo II, Capo II, della legge regionale 10 novembre 2009, n. 27 (Testo unico in materia di commercio);"*
- D.G.R. n. 565 dell'11/05/2020 avente ad oggetto *"Protocolli per la prevenzione, gestione, contrasto e controllo dell'emergenza COVID-19 nelle attività di commercio su aree pubbliche, commercio in sede fissa, somministrazione di alimenti e bevande, sgombero, tatuatori e acconciatori, estetisti e centro benessere"* , in particolare All. A Misure

- integrative per la prevenzione del contagio da virus SARS-CoV-2 Settore Commercio su aree Pubbliche (Mercati - Fiere – Posteggi isolati – commercio itinerante);
- D.G.R. n. 569 del 15/05/2020, recante conferma protocolli 565/2020, aggiunta attività di bar e ristorazione nei circoli privati, specifiche vendita capi abbigliamento o accessori usati, ed integrazione facoltativa - attività somministrazione di alimenti e bevande - e servizi alla persona (acconciatore, estetista, centro benessere) a seguito dei documenti tecnici INAIL e ISS;
 - Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 152 del 15 maggio 2020 “Misure per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 in materia di artigianato, servizi e commercio – Fissazione della data del 18/05/2020 di apertura delle attività produttive i cui protocolli sono stati approvati con D.G.R. 565/2020 e D.G.R. 569/2020”;

RICHIAMATE altresì, le proprie ordinanze n. 23/62 del 25 maggio 2020 e n.24/65 del 29 maggio 202 di adeguamento e di ricognizione delle aree mercatali di Passo di Treia e di Treia capoluogo per l'attuazione dei protocolli di sicurezza anticovid- 19;

CONSIDERATO che il profilo tracciato dal complesso quadro dispositivo sin qui riassunto ha come obbiettivo il contemperamento dei vari interessi sia pubblici che privati, che si manifestano attraverso la duplice finalità di favorire l'applicazione sistematica e continua delle norme di contenimento della mobilità e del distanziamento sociale, quale unica risorsa utile a limitare la diffusione dell'epidemia da COVID-19, nonché quella di incentivare la valorizzazione dell'attività di commercio su aree pubbliche al fine di favorire la redditività, di promuovere la qualità sociale delle città e del territorio, il turismo, l'enogastronomia e le produzioni tipiche locali che costituiscono, condizione inderogabile per la ripresa delle attività economiche unita ad ulteriori strategie concernenti la diminuzione della pressione fiscale e la semplificazione dei procedimenti amministrativi;

VALUTATO che la ripresa delle attività del mercato settimanale che si svolge a Treia capoluogo e nella frazione di Passo di Treia è stata accolta con favore sia da parte degli operatori commerciali che dalla cittadinanza, pur sempre nel rispetto degli obbiettivi di armonizzazione e di integrazione del settore del commercio ambulante con le altre attività economiche, nel rispetto dei protocolli igienico-sanitari e del distanziamento sociale, da attuarsi anche nello svolgimento della fiera annuale, denominata “Madonna del Ponte”, che si svolgerà la prima domenica di settembre per le vie di Passo di Treia;

ESAMINATO che:

- la fiera, anche in forza delle normative vigenti sopra richiamate, anche al fine del rispetto dei requisiti igienico-sanitari, delle esigenze connesse alla viabilità ed alla circolazione, può essere organizzata in settore alimentare e settore non alimentare prevedendo l'istituzione di posteggi specificatamente riservati al settore alimentare, affinché non vi sia commistione tra banchi alimentari e non alimentari nel rispetto delle prescrizioni normative di settore;
- nell'individuazione degli spazi suddetti, in base ai protocolli a contrasto del COVID-19, si rende necessario una modifica dell'area da destinare alle fiere con un reperimento di spazi pubblici in adiacenza da utilizzare sia per l'attuazione di protocolli di distanziamento tra operatori sia per attuare una riorganizzazione razionale dei posteggi esistenti, tenendo conto anche delle esigenze di tutela e valorizzazione del patrimonio storico, artistico, culturale e ambientale e del rispetto delle esigenze di carattere igienico-sanitario;

DATO ATTO che:

- in Corso Garibaldi, Piazza Bachelet, la prima domenica di settembre si svolge la consueta fiera della “Madonna del Ponte” per i settori merceologici alimentari e non alimentari in commistione, esercitata su posteggi assegnati in base alla graduatoria formata tenendo conto di criteri di priorità, stabiliti dalla normativa vigente (quali la maggiore professionalità acquisita, la tipologia di posteggio, l’anzianità della professione, ecc.);
- le domande di concessione dei posteggi, che possono essere anche cumulative, devono pervenire agli uffici del comune almeno 60 giorni prima la data di svolgimento della fiera ai sensi dell’art.39, comma 3, legge regionale 10 novembre 2009, n.27;
- la formazione della graduatoria per l’assegnazione dei posteggi è affissa all’albo comunale almeno venti giorni prima dello svolgimento della fiera medesima e dopo la formulazione della graduatoria non sono accoglibili modifiche relative a subentro per affitto di azienda;
- i posteggi che si dislocano nelle suddette vie, solo alcuni di essi risultanti oggetto di assegnazione con regolare domanda, agli atti del settore di competenza, mentre gli altri restanti risultano attribuiti il giorno stesso della fiera con operazioni di spunta tra gli operatori presenti e richiedenti, su posteggi vacanti;
- i posteggi assegnati con operazioni di spunta hanno contribuito al mantenimento, nel tempo, del punto d’incontro tra venditore e acquirente e uno scambio qualificato di risorsa produttiva, che risponda alla domanda dell’utenza;
- è dovere di questa Amministrazione garantire la necessaria applicazione dei protocolli di sicurezza, garantendo la suddivisione dell’area fieristica in settori merceologici, alimentare e non alimentare, , cercando soluzioni a contenimento del disagio che necessariamente sono inerenti l’esercizio di attività produttive in questa fase emergenziale;

DATO ATTO che verranno rispettati i protocolli di sicurezza previsti dal D.P.C.M. del 14 luglio 2020 dettagliati a seguire:

- predisposizione di un' adeguata informazione sulle misure di prevenzione, comprensibili anche ai clienti di altra nazionalità, sia attraverso adeguata cartellonistica sia mediante l'impiego di volontari del Gruppo Comunale di Protezione Civile incaricati di monitorare e promuovere il rispetto delle misure di prevenzione appellandosi anche al senso di responsabilità del visitatore stesso;

I volontari dovranno attenersi al rispetto delle seguenti indicazioni:

- uso dei presidi di protezione individuale;
- distanziamento sociale per gli operatori coinvolti;
- distanziamento sociale nell’ambito di utilizzo dei mezzi di trasporto;
- riorganizzare gli spazi anche mediante segnaletica a terra per consentire l'accesso ordinato e, se del caso contingentato, al fine di evitare assembramenti di persone e il mantenimento di almeno un metro di separazione tra gli utenti, ad eccezione degli appartenenti allo stesso nucleo familiare o conviventi o per le persone che in base alla normativa in vigore non siano tenute al distanziamento interpersonale;
- favorire modalità di pagamento elettronico e rendere disponibili, da parte degli esercenti l'attività di vendita su area pubblica di prodotti disinfettanti per i clienti e per il personale: la disinfezione è obbligatoria in caso di acquisti e scelta del prodotto in autonomia prima della manipolazione della merce o, in alternativa, dovranno essere messi a disposizione guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente;
- tutti i visitatori devono indossare la mascherina a protezione delle vie aeree e tale obbligo si estende agli operatori addetti alle attività a contatto con il pubblico;
- garantire la frequente pulizia e disinfezione di tutti gli ambienti, attrezzature e locali, con maggiore attenzione alla aree comuni ed alle superfici più frequentemente toccate ;

VISTO il decreto sindacale n. 22 del 30 dicembre 2019, di attribuzione delle funzioni di cui all’articolo 107 del D. Lgs. 267/2000 “*Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali*”;

DATO ATTO che, ai sensi dell'articolo 5 e ss. della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Barbara Foglia, Funzionario Responsabile del V Settore *“Polizia Locale ed Amministrativa – Commercio – Suap”*;

VISTI gli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada) ed il relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione di cui al D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;

VISTI gli articoli 50 e 54 del D.Lgs. n. 267/2000;

ORDINA

per le motivazioni espresse in premessa la ricognizione temporanea dei posteggi dell'area fieristica, attuando una ricollocazione e ricognizione dei posteggi che tenga conto delle esigenze dei singoli esercenti, emerse a seguito di un confronto e un contemperamento degli interessi dei singoli operatori e delle esigenze primarie volte ad assicurare una sicura e fluida viabilità pedonale e veicolare e il rispetto dei protocolli di sicurezza per il contenimento della diffusione del covid-19:

- per il settore merceologico alimentare, verranno riservati 4 posteggi, contraddistinti con la numerazione progressiva dal 65 al 68 inclusi), con ampiezza di m.4,00 x m.8,00 in Piazza Bachelet, come da planimetria allegata che ne costituisce atto ricognitivo, con la garanzia del distanziamento tra operatori commerciali; il dimensionamento dell' area consente di valutare, al momento e sulla base di rilievi circostanziati, la possibilità di poter allestire lo spazio con strutture mobili, in adiacenza al posteggio, per effettuare la somministrazione e il consumo sul posto nei limiti in cui tale attività sia contemplata nell'autorizzazione all'esercizio;
- per il settore merceologico non alimentare, verranno individuati n.64 posteggi (contraddistinti con la numerazione progressiva dal n.1 al n.64) con dimensionamento di m.4,00 x m.8,00, che verranno dislocati, garantendo il distanziamento di un metro, in Corso Garibaldi, nell'area compresa tra l'intersezione Corso G. Garibaldi e Via dell'Asilo e l'intersezione di Corso G. Garibaldi con Via A. Meucci, ed in Piazza Bachelet lungo la carreggiata seguendo l'ordine e la numerazione come risulta da planimetria allegata che ne costituisce atto ricognitivo;

DISPONE

- che la presente ordinanza è immediatamente esecutiva e resa pubblica mediante l'affissione all'albo pretorio comunale, attraverso il sito internet comunale e i mezzi di comunicazione e di stampa;
- che la presente ordinanza sia trasmessa alla Prefettura, alla Questura, al Comando provinciale Carabinieri, al Comando di Polizia Locale;
- di demandare al Funzionario responsabile del V Settore l'adozione degli atti gestionali necessari allo svolgimento della manifestazione fieristica;

Il Comando di Polizia Locale si riserva la facoltà di modificare e limitare l'operatività dei divieti e delle prescrizioni sopra impartite in relazione alle esigenze contingibili del momento.

Il Funzionario Responsabile del V Settore

Allo scopo verrà predisposta regolamentare segnaletica a cura dell'Ufficio Tecnico comunale a cui la presente ordinanza verrà trasmessa per competenza.

A norma dell'articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, si avverte che avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 e successive modificazioni, chiunque ne abbia interesse potrà ricorrere, per motivi di legittimità, entro il termine di giorni 60 dalla pubblicazione, al T.A.R. Marche ovvero potrà proporre ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

In riferimento all'articolo 37, comma 3, del D.Lgs. n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione, può essere proposto ricorso al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con le formalità previste dall'articolo 74 del Regolamento di esecuzione al Codice della strada approvato con D.P.R. n. 495/1992.

Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Barbara Foglia

Il SINDACO
Franco Capponi